



---

## **Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

Approvato dall'Amministratore unico nella seduta del 25 agosto 2023





## Indice

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Definizioni .....	4
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione – Adeguamenti normativi .....	5
Art. 3 - Principi applicabili.....	6
Art. 4 - Importi delle soglie comunitarie.....	8
Art. 5 - Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto .....	9
Art. 6 - Contratti misti e contratti con pluralità di committenti .....	10
Art. 7 - Qualificazione, Centralizzazione ed aggregazione della committenza .....	11
<b>TITOLO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO .....</b>	<b>11</b>
Art. 8 - Programma delle acquisizioni .....	11
Art. 9 - Fasi della procedura di acquisizione.....	12
Art. 10 - La decisione di contrarre .....	13
Art. 11 - Compiti e funzioni. ....	14
<b>TITOLO III - DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....</b>	<b>16</b>
Art. 12 - Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione .....	16
Art. 13 - Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione....	17
Art. 14 - Avvalimento .....	19
<b>TITOLO IV - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE .....</b>	<b>20</b>
Art. 15 - Indagini esplorative, indagini di mercato .....	20
Art. 16 - Procedure di scelta – Accordo Quadro .....	21
Art. 17 - Affidamento diretto .....	22
Art. 18 - Amministrazione diretta. ....	24
Art. 19 - Procedura negoziata sottosoglia .....	25
Art. 20 - Criteri di aggiudicazione .....	28
Art. 21 - Anomalia dell'offerta .....	30
Art. 22 - Commissione giudicatrice .....	30
<b>TITOLO V - GARANZIE .....</b>	<b>31</b>





---

Art. 23 - Garanzie di esatto adempimento.....	31
<b>TITOLO VI - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....</b>	<b>32</b>
Art. 24 - Conclusione e stipulazione del Contratto .....	32
Art. 25 - Subappalto .....	33
Art. 26 - Varianti e Modifiche.....	33
Art. 27 - Risoluzione del Contratto – Recesso .....	34
Art. 28 - Adempimenti nei confronti dell'ANAC .....	35
Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....	35
<b>TITOLO VII - DELLA PICCOLA CASSA .....</b>	<b>36</b>
Art. 30 - Piccola cassa .....	36
<b>TITOLO VIII - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE .....</b>	<b>36</b>
Art. 31 - Transazione.....	36
Art. 32 - Arbitrato.....	36
<b>TITOLO IX - NORME FINALI .....</b>	<b>36</b>
Art. 33 - Pubblicità.....	36
Art. 34 - Clausola di flessibilità .....	37
Art. 35 - Aggiornamenti .....	37
Art. 36 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie .....	37
Art. 37 - Norma di chiusura .....	37





## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Premessa. Finalità del regolamento

Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., opera quale Organismo di diritto pubblico ai sensi del comma 1, lett. e), dell'art. 1 dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti pubblici.

Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., al fine di adeguare le regole organizzative interne alla realtà giuridica prevista nel proprio Statuto, ha inteso redigere e adottare un Regolamento dell'attività contrattuale, destinato a disciplinare le modalità di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

### Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“**Regolamento**”: il presente documento.

“**Codice dei contratti pubblici**” oppure “**Codice**”: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12) ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo recettizio automatico sia al decreto legislativo n. 36/2023, sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti o articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa.

“**ANAC**”: Autorità Nazionale Anticorruzione.

“**Società**”: Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., che opera quale Organismo di diritto pubblico ai sensi del comma 1, lett. e), dell'art. 1 dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici.

“**Rappresentante**”: l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Legale rappresentante, investito di apposita capacità a contrarre da parte del Consiglio di amministrazione.

“**Direttore**”: il Direttore, il Vicedirettore o altro soggetto interno/esterno investito tramite apposita procura notarile di capacità a contrarre da parte dell'organo amministrativo.





“**Contratti**”: i contratti d’appalto conclusi dalla Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.

“**Operatore economico**” o “**Operatori economici**”: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica.

“**Soggetto offerente**” o “**offerente**”: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“**Soggetto contraente**” o “**Contraente**”: il soggetto che stipula un contratto con Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A.

“**Profilo del committente**”: <https://www.servizivda.it>, ossia il sito informatico della Società su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice.

“**Codice identificativo gara (C.I.G.)**”: il codice acquisito sul portale internet dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’identificazione ed il monitoraggio di lavori, servizi e forniture.

“**Codice unico di progetto (C.U.P.)**”: il codice acquisito sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, per l’identificazione e il monitoraggio di lavori, servizi e forniture che configurano “progetti di investimento pubblico”, in conformità alle linee guida definite dal Gruppo di lavoro Itaca Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“**Responsabile Unico del progetto (RUP)**”: il Soggetto di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e all’ ALLEGATO I.2 al Codice.

“**Direttore di esecuzione del contratto (DEC)**”: il Soggetto di cui all’art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Nei casi previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il DEC ed il RUP coincidono.

## Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione – Adegamenti normativi

1. Il presente Regolamento disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, il cui valore stimato, determinato a norma del successivo art. 5, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie di cui all’art. 14 del Codice.





2. Le procedure di affidamento di cui al comma 1 avvengono in conformità alle disposizioni dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici.
3. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., fatta salva l'ipotesi in cui tale recepimento sia deciso, per ragioni di chiarezza espositiva e organicità del Regolamento medesimo, dalla stessa Società.

### **Art. 3 - Principi applicabili**

1. Il Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto dei principi enunciati nella parte I, Titolo I, del Codice dei contratti pubblici e in particolare nel rispetto del principio del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, del criterio interpretativo e applicativo, dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento, dei principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, del principio di auto-organizzazione amministrativa, del principio di autonomia contrattuale, divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito, del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, del principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione e del principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, degli adempimenti contributivi e del rispetto dei termini dei pagamenti, nonché del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice.
2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto nei tre paragrafi seguenti.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.





È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

L'applicazione del principio di rotazione al fine di garantire la non ripetitività dei soggetti aggiudicatari è regolata come segue:

- l'aggiudicazione di un appalto, con importo a base di gara inquadrato in una delle fasce di cui al comma successivo, comporta l'esclusione dell'Operatore economico dalla prima gara ad invito o affidamento diretto successivi avviati nella stessa fascia, ma non ne impedisce la partecipazione alle gare avviate nelle altre fasce di importo;
  - a seguito dell'esclusione il soggetto è di nuovo selezionabile per tutte le fasce di importo fino a quando risulta nuovamente aggiudicatario in una qualsiasi fascia e quindi nuovamente assoggettato al principio di rotazione;
  - la semplice partecipazione alla procedura, senza che sia intervenuta la relativa aggiudicazione, non determina l'esclusione agli inviti successivi;
  - l'applicazione del principio di rotazione è riferita al periodo degli ultimi tre anni solari dall'ultimo affidamento.
3. Le fasce di importo stabilite ai fini dell'applicazione del principio di rotazione sono stabilite per ogni singola categoria, indicata al precedente comma, come segue (al netto dell'imposta sul valore aggiunto):
- a) **Categoria Lavori:**
    - Prima fascia compresa sino ad € 40.000;
    - Seconda fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 150.000,00;
    - Terza fascia compresa tra € 150.000,01 ed € 1.000.000,00;
    - Quarta fascia compresa tra € 1.000.000,01 e la soglia di rilevanza europea;
  - b) **Categoria servizi e forniture:**
    - Prima fascia sino ad € 20.000,00;
    - Seconda fascia compresa tra € 20.000,01 ed € 40.000,00;
    - Terza fascia compresa tra € 40.000,01 ed € 100.000,00;
    - Quarta fascia compresa tra € 100.000,01 e la soglia di rilevanza europea.





4. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nella fase di ricerca di mercato (anche mediante indagine pubblica) può stabilire dei criteri di selezione connessi a specifiche esigenze della Società e al territorio di riferimento, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- semplificare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici avuto riguardo al loro importo e/o alla loro tipologia nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, invitando un congruo numero di Operatori economici e puntando a selezionare quelli più affidabili ed evitare il ricorso a coloro che operano al limite della sostenibilità economica;
- valorizzare la valenza sociale degli appalti quale strumento di promozione dello sviluppo del territorio sia mediante la suddivisione in lotti degli appalti, sia favorendo l'accesso al mercato da parte delle micro, piccole e medie imprese, specie se con solidi legami con le aree nelle quali operano;
- scegliere procedure per l'individuazione degli Offerenti e per la scelta della migliore offerta in grado di assicurare la proporzionalità tra i costi per lo svolgimento del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la rilevanza dell'oggetto posto in gara;
- assicurare che la realizzazione dell'oggetto dell'appalto avvenga ad opera di soggetti economici in grado di garantire adeguata affidabilità, tutelando altresì i livelli occupazionali.

5. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., per l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di cui al presente Regolamento, tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, suddividendo gli appalti in lotti in conformità alle disposizioni dell'art. 58 del Codice dei contratti pubblici e fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale imprenditoriale.

#### **Art. 4 - Importi delle soglie comunitarie**

1. Al momento di adozione del presente Regolamento (**agosto 2023**) le soglie di rilevanza UE sono indicate all'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023 e, tra esse, quelle che maggiormente importano ai fini del presente Regolamento, sono:
  - a) euro 215.000,00 (duecentoquindicimila/00) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per forniture e servizi;





- b) euro 5.382.000 (cinquemilionitrecentoottantaduemila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per lavori;
- c) euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Tali soglie sono periodicamente rideterminate dalla Commissione europea, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, che trova applicazione diretta e modifica in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore.

### **Art. 5 - Metodi di calcolo del valore stimato del Contratto**

1. Il valore del Contratto è stimato da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. al momento dell'avvio della procedura di acquisizione.
2. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.
3. In caso di obbligazione non pecuniaria, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.
4. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. per determinare il valore stimato applica l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
5. Il valore stimato del Contratto da aggiudicare per lotti distinti è determinato in conformità alle disposizioni dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 14 del Codice dei contratti pubblici.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.





## **Art. 6 - Contratti misti e contratti con pluralità di committenti**

1. I Contratti misti sono contratti che hanno ad oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; servizi e forniture; lavori, servizi e forniture.
2. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. può comporre in un unico Contratto misto lavori, servizi, forniture se ricorre una delle seguenti condizioni:
  - a) i lavori, i servizi, le forniture sono collegati e strumentali tra di loro;
  - b) i lavori, i servizi, le forniture sono di necessaria esecuzione congiunta e/o contemporanea.
3. I Contratti misti sono di norma aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di prestazione che caratterizza l'oggetto principale del Contratto in questione, sulla base del criterio della prevalenza funzionale, fatto salvo quanto previsto nel comma 4. Per i contratti misti di concessione si applica l'articolo 180.
4. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. applica l'art. 14 del Codice dei contratti pubblici per individuare il regime normativo applicabile al Contratto misto e per accertare l'applicabilità oggettiva del Regolamento ai sensi dell'art. 2, comma 1. La scelta della disciplina applicabile non può essere fatta a fini elusivi o limitativi e distorsivi della concorrenza.
5. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 4 Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nel caso di propri lavori, servizi, forniture da eseguirsi in modo congiunto e/o coordinato e/o contemporaneo con lavori, servizi, forniture di terzi, si riserva la facoltà di concludere accordi o convenzioni con tali terzi per giungere alla scelta mediante un unico procedimento di selezione del soggetto che svolga tutte le attività, in base ad un unico contratto o in base a più contratti collegati. Ai fini del calcolo del valore stimato dell'affidamento si tiene conto del valore totale dei diversi approvvigionamenti.
6. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. può stipulare i predetti accordi o convenzioni alternativamente con:
  - a) soggetti tenuti ad applicare, in qualità di committenti, il Codice dei contratti pubblici;
  - b) con soggetti e partner commerciali privati; in tal caso Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. ha l'onere di prevedere nell'accordo o nella convenzione il rispetto del Regolamento nella scelta dell'Operatore economico.





## **Art. 7 - Qualificazione, Centralizzazione ed aggregazione della committenza**

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1 dell'art. 62 del Codice, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63e dell'allegato II.4 del Codice. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. Fermi restando i predetti obblighi derivanti dalla normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. ha facoltà di aderire a convenzioni e/o acquisizioni effettuate da centrali di committenza anche per gli affidamenti rientranti nell'oggetto del Regolamento.
4. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. ha facoltà di delegare a terzi, previo accordo scritto, la funzione di stazione appaltante in caso di necessità o utilità e per procedimenti di gara di particolare complessità.

## **TITOLO II – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

### **Art. 8 - Programma delle acquisizioni**

1. In coerenza con l'art. 37 del Codice dei contratti pubblici e su proposta dell'organo amministrativo, che raccoglie i fabbisogni previsionali, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. adotta il programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.
2. I programmi sono approvati dall'organo amministrativo abitualmente entro il mese di gennaio, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio preventivo.
3. I programmi di cui al comma 1 ed i relativi aggiornamenti contengono rispettivamente gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000





(centoquarantamila/00) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ed i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 (centocinquantamila/00) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

4. Sono esclusi dagli obblighi di programmazione gli acquisti di lavori, beni e servizi necessari per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili, ivi compresi quelli preordinati o conseguenti all'ammissione a progetti finanziati dall'Unione europea.
5. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

### **Art. 9 - Fasi della procedura di acquisizione**

1. Nel rispetto degli atti di programmazione di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., la procedura di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per le ipotesi previste al Titolo VII, è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:
  - a) la decisione di contrarre;
  - b) l'esplorazione del mercato, lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
  - c) il confronto competitivo tra gli Operatori economici selezionati e invitati;
  - d) la selezione della migliore offerta;
  - e) la proposta di aggiudicazione;
  - f) l'aggiudicazione;
  - g) la verifica del possesso dei requisiti;
  - h) la stipulazione del Contratto.
2. Lo svolgimento delle fasi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) è facoltativo nei casi di adozione della decisione a contrarre in forma semplificata come prevista nel presente Regolamento.
3. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure di cui all'art. 70 e sulla base di uno dei criteri previsti dall'art. 108 del Codice dei contratti pubblici.
4. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il





possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

5. La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

6. Terminata la verifica di cui al comma 6, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di revoca nei casi consentiti dalle norme vigenti, il Direttore (Direttore, Vice Direttore o altro soggetto interno/esterno investito tramite apposita procura notarile di capacità a contrarre) procede alla stipulazione del Contratto nell'ambito dei limiti di spesa stabiliti dall'organo amministrativo. Per gli importi pari o superiori a tali limiti procede alla stipulazione del Contratto il Rappresentante a seguito di deliberazione dell'organo amministrativo.

### **Art. 10 - La decisione di contrarre**

1. La decisione di contrarre e la conseguente indizione è adottata dal Direttore (Direttore, Vice Direttore o altro soggetto interno/esterno investito tramite apposita procura notarile di capacità a contrarre) per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture; di norma contiene:
  - a) l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare;
  - b) l'oggetto del Contratto, ossia le caratteristiche delle prestazioni che si intendono acquistare;





- c) l'importo massimo stimato dell'affidamento;
  - d) la procedura prescelta con una sintetica indicazione delle ragioni;
  - e) i criteri per la selezione degli Operatori economici;
  - f) i criteri per la selezione delle offerte;
  - g) le principali condizioni contrattuali;
  - h) la nomina del Responsabile del progetto. Qualora non individuato, il Direttore (Direttore, Vice Direttore o altro soggetto interno/esterno investito tramite apposita procura notarile investito di capacità a contrarre) ricopre il ruolo di Responsabile del progetto.
2. Il contenuto della decisione di contrarre può essere reso in forma semplificata attraverso l'indicazione nel medesimo atto: dell'interesse che si intende soddisfare, dell'oggetto del Contratto, del fornitore individuato e dell'importo finale, delle principali condizioni contrattuali, delle ragioni della scelta, del possesso dei requisiti di carattere generale, della nomina del RUP e del DEC nei seguenti casi:
- a) affidamento diretto;
  - b) acquisti di modico valore di cui al Titolo VII per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura;
  - c) per l'acquisizione urgente di lavori, servizi e forniture derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.
3. Per gli acquisti di cui al comma 2, lett. b), la decisione a contrarre può essere adottata nelle forme del buono d'ordine.
4. La decisione a contrarre di cui al comma 2 prende la forma di decisione a contrarre e contestuale affidamento da sottoporre al fornitore per opportuna accettazione delle condizioni ivi contenute (come meglio disciplinato all'art. 17).

### **Art. 11 - Compiti e funzioni.**

1. Per ogni procedura è individuato un Responsabile unico del progetto (RUP), quale soggetto di cui all'art. 15 del Codice. In genere la funzione di RUP è svolta dai quadri responsabili di area (o altro soggetto in possesso delle necessarie competenze ai sensi dell'Allegato I.2 al





Regolamento) di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. su decisione del Direttore o di soggetto investito di capacità a contrarre.

2. Il Direttore svolge, su specifico mandato dell'Organo Amministrativo, tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice dei contratti pubblici, ivi comprese quelle afferenti alla manutenzione del patrimonio, mobiliare e immobiliare, pertinente alla sfera di attività e competenza, o, ricorrendone i presupposti, altro soggetto, nominato dall'Organo Amministrativo della Società. È facoltà di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., decidere se ricorrere a soggetti esterni per il supporto o lo svolgimento delle attività di RUP, qualora siano necessarie professionalità specifiche e non possedute dai soggetti interni alla Società oppure per contingenti ragioni organizzative.
3. Ferma restando l'unicità del RUP, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., ha facoltà di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
4. Il RUP svolge i compiti e le funzioni specificamente attribuite dalle norme vigenti, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 114 del Codice per la fase esecutiva.
5. Ai sensi dell'art. 114 del Codice dei contratti, la funzione di Direttore di esecuzione del Contratto (DEC) è ricoperta, di norma, dal RUP.
6. Qualora non vi sia tale coincidenza nel caso di interventi complessi o per i quali necessiti una specifica professionalità, la Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nomina il Direttore dell'Esecuzione individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del Contratto:
  - a) personale di altre stazioni appaltanti mediante stipula di apposite convenzioni;
  - b) professionisti esterni individuati con le modalità previste dall'art. 15, comma 6, del Codice.
7. Ferme le competenze riservate dallo Statuto agli Organi di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. per il compimento di specifici atti ed adempimenti, la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dell'attività contrattuale disciplinata nel Regolamento spetta di norma al Direttore, su specifico mandato dell'Organo Amministrativo.





8. Nella decisione a contrarre sono affidati i compiti ed è attribuita la funzione di Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti.

9. Il Responsabile unico del progetto svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

Spettano in particolare al Responsabile unico del progetto tutti i compiti previsti nell'Allegato 1.2, art. 6 del Codice:

10. Nella scelta del Contraente, il Responsabile unico del progetto si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone i presupposti di legittimità.

11. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., anche su proposta del Responsabile Unico del Progetto, nei casi di accertata carenza in organico o di impossibilità, ha facoltà di decidere se ricorrere a soggetti esterni, individuati nel rispetto delle vigenti norme, per il supporto o lo svolgimento delle attività di competenza.

## **TITOLO III - DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

### **Art. 12 - Categorie di Operatori economici e requisiti di partecipazione**

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture gli Operatori economici, anche consorziati, associati o raggruppati, di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. da 65 a 68 del Codice dei contratti pubblici.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:
  - a) che versano nelle condizioni ostative previste dall'art. 95 del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;
  - b) che difettino dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati nella decisione di contrarre o nell'avviso di indagine di mercato o comunque negli atti di gara.
3. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 2, lettera b), tenuto conto della natura e dell'entità dell'acquisizione, è possibile optare per una sola o per più d'una delle





tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e oggetto del Contratto.

4. Per gli affidamenti di lavori, l'eventuale possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. Tale attestazione è comunque obbligatoria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 (centocinquantamila/00) euro.
5. In caso di affidamenti ad oggetto misto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica sono determinati distintamente per ogni prestazione di lavori, servizi o forniture oggetto dell'affidamento.
6. Nei casi in cui la normativa nazionale e/o particolari disposizioni o regolamenti applicabili allo specifico approvvigionamento impongano la scelta tra Operatori economici connotati da particolari requisiti di idoneità, qualificazioni, certificazioni, attestati, nella selezione del Contraente occorre attenersi alla regolamentazione applicabile e selezionare gli Operatori economici legittimati.
7. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.
8. Qualunque sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano gli artt. 87 e 104 del Codice dei contratti pubblici, nonché l'art. 14 del Regolamento.
9. È vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 20.

#### **Art. 13 - Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione**

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), anche mediante utilizzo del modello di DGUE (Documento di gara unico europeo) di cui all'art. 91 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'Operatore economico nel corso della procedura, è verificato da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. secondo le modalità dall'art. 24 del Codice





dei contratti pubblici, ovvero attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà per Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.
4. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia indicata quale piccola cassa ed inferiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento dei requisiti di partecipazione è effettuato mediante controlli a campione, sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva. Per importi superiori a euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, l'accertamento è sistematico.
5. Ferme restando le modalità di verifica di cui al comma 2, l'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva può essere gestito in proprio di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., oppure, su specifico mandato, da Centrali di Committenza o in modo condiviso tra la Società ed altre stazioni appaltanti. Esso è effettuato, nelle more della completa istituzione della Banca dati nazionale degli Operatori economici, mediante:
  - a) acquisizione diretta dalle autorità competenti della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. a), anche attraverso la consultazione di banche dati;
  - b) richiesta all'Operatore economico della produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 2, lett. b).
6. In caso di mancata, inesatta o tardiva presentazione dei citati documenti, o in caso di avvenuto accertamento di cause impeditive, il Contratto non è concluso e si procede all'eventuale incameramento della cauzione di cui all'art. 23.
7. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 5, lett. a) nei confronti di Operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori a Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., coadiuvandola in eventuali richieste di conferma ad autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, è necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o





amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

### **Art. 14 - Avvalimento**

1. Nel rispetto dell'art. 104 del Codice dei contratti pubblici, sono consentite le sole forme di avvalimento in cui l'Operatore economico che si avvale di mezzi e di risorse di terzi adempia in modo compiuto ed esauriente all'onere di dare prova, mediante originale o copia conforme, del contratto che lo lega all'Operatore economico ausiliario.
2. L'Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria in ipotesi di lavori, una dichiarazione da quest'ultima sottoscritta, resa anche mediante DGUE, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.
3. Il possesso dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria è verificato da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., secondo le modalità di cui al comma 6 dell'art. 104 del Codice dei contratti pubblici.
4. Il Contratto tra Operatore economico avvalente ed ausiliario deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
  - a) l'oggetto: le determinate e specifiche risorse avvalse e/o i determinati e specifici e mezzi avvalsi;
  - b) la causa: funzione economico sociale del contratto;
  - c) ogni altro elemento che legittimi l'avvalimento.
5. Il contratto, per poter avere l'effetto dell'avvalimento, deve essere valido e lecito in base all'ordinamento vigente.
6. Nel caso di affidamento diretto è sempre possibile vietare l'utilizzo di tale istituto. Nel caso di procedure negoziate il divieto deve essere adeguatamente motivato, in ragione di specifiche esigenze.





## **TITOLO IV - REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE**

### **Art. 15 - Indagini esplorative, indagini di mercato**

1. Le indagini esplorative, propedeutiche agli affidamenti diretti di cui all'art. 17, sono volte ad acquisire informazioni, dati, documenti necessari ad identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i fabbisogni di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. e la platea dei potenziali affidatari.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono condotte informalmente attraverso la consultazione di cataloghi, siti internet, richiesta di preventivi, esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento e referenze presso altre Società/Fondazioni/Enti della Valle d'Aosta.
3. Le indagini di mercato, propedeutiche agli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie che consentono di procedere mediante affidamento diretto sono preordinate a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli Operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
5. Ferma la facoltà di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. di svolgere indagini di mercato, anche laddove sia consentito l'affidamento in via diretta, le stesse sono svolte alternativamente tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, ovvero mediante pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, differenziandone le modalità di pubblicità per importo e complessità di affidamento. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
6. Dell'avviso di manifestazione di interesse è data notizia attraverso la pubblicazione almeno sul Profilo del committente, nella sezione "Società trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", e mediante eventuali altre formalità di volta in volta individuate. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo





identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.
8. Nell'avviso di manifestazione di interesse di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. esplicita i criteri utilizzati per selezionare gli Operatori economici da invitare a confronto competitivo, riservandosi eventualmente la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
9. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. procede ai sensi dell'art. 19, comma 7 e seguenti.

### **Art. 16 - Procedure di scelta – Accordo Quadro**

1. Ferma restando la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, per l'individuazione del Soggetto contraente nell'ambito di applicazione del Regolamento di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. può utilizzare le seguenti procedure semplificate:
  - a) affidamento diretto;
  - b) amministrazione diretta;
  - c) procedura negoziata sottosoglia.
2. La tipologia di procedura è individuata in relazione allo specifico oggetto da affidare nei limiti e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
3. In ragione delle peculiari esigenze di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., finalizzate all'acquisizione di servizi e forniture continue di piccola entità e valore, quest'ultima ha facoltà di stipulare Accordi Quadro con uno o più Operatori economici ai sensi dell'art. 59 del Codice dei Contratti pubblici.





Nell'Accordo Quadro, la Società individua una serie di prestazioni delle quali non è predeterminabile né il numero né la quantità ma solo la tipologia e nelle quali l'importo indicato è finalizzato unicamente a determinare il valore massimo dell'Accordo medesimo. L'ammontare complessivo delle prestazioni che saranno effettivamente ordinate ed eseguite varierà in funzione delle specifiche necessità e, pertanto, l'effettivo ammontare delle prestazioni stesse rese potrà risultare anche sensibilmente inferiore al massimo indicato. L'Accordo quadro potrà essere stipulato con uno o più Operatori contemporaneamente.

4. Le prestazioni saranno pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo massimo di quattro anni. L'Accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata, venisse esaurita la somma posta a base di gara al netto dell'IVA e del ribasso offerto, fermo rimanendo l'obbligo per l'Operatore di ultimare le attività già affidate.
5. Nell'ipotesi in cui di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nel corso della durata dell'Accordo, non sia riuscita per qualsivoglia ragione a commissionare le prestazioni per l'intero importo presunto, è facoltà della stessa commissionare l'esecuzione di prestazione per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza dell'Accordo Quadro. In tal caso, l'Operatore non potrà pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o indennizzi o maggiori compensi di sorta.
6. Il Contratto di Accordo Quadro si conclude, pertanto, al verificarsi di una delle seguenti due condizioni:
  - a) la scadenza del periodo temporale;
  - b) il raggiungimento dell'importo contrattuale se questa condizione si verifica prima della scadenza di cui alla lettera a).

### **Art. 17 - Affidamento diretto**

1. Le soglie per l'affidamento diretto sono stabilite dall'art. 50 del Codice come segue:
  - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;





- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. Come previsto dall'art. 15 del presente Regolamento, l'individuazione dell'Operatore economico da incaricare o comunque al quale richiedere il preventivo, avviene mediante la consultazione di cataloghi, siti internet, verifica di esperienze pregresse ed analoghe a quelle oggetto di affidamento) o referenze presso altre Società della Valle d'Aosta. Il tutto nel rispetto dei principi esposti agli articoli precedenti (principio di rotazione, fasce di affidamento ecc.).
  3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 17, comma 1, del Codice così come indicati all'art. 10 del presente Regolamento. La sottoscrizione per accettazione della determina a contrarre da parte dell'Operatore economico incaricato costituisce formalizzazione dell'affidamento ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del Codice dei Contratti e sostituisce il Contratto di appalto ad ogni effetto di legge.
  4. Ai sensi dell'art. 18 del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.
  5. In ogni caso l'incarico può essere formalizzato anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
  6. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la Società non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la





richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

7. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
8. L'Operatore economico incaricato deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.
9. Ai sensi dell'art. 55, comma 2 del Codice e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di 35 giorni dall'aggiudicazione per la stipula del Contratto.
10. Successivamente all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 28 del Codice, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., pubblica la determina a contrarre ed il relativo provvedimento di aggiudicazione sul proprio portale ovvero pubblica la determina con contestuale aggiudicazione.
11. L'affidamento diretto può prevedere eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), e) e comma 2 del Codice dei Contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazione tali elementi. Può, altresì, prevedere l'indicazione ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente. Tale proroga viene stabilita nella durata massima di sei mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali.

#### **Art. 18 - Amministrazione diretta.**

1. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni di lavori sono effettuate con materiali e mezzi di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento.
2. L'amministrazione diretta può essere utilizzata:
  - a) per l'esecuzione di lavori per importi inferiori o uguali ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;





- b) per l'esecuzione di lavori per importi pari o superiori a euro 40.000,01 (quarantamila/01) ed inferiori a 150.000,00 (centocinquantamila/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fatta salva in tal caso l'applicazione della procedura di cui all'art. 16, comma 1, lettera c) per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. I lavori da realizzare in amministrazione diretta sono individuati da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., a cura del Responsabile unico del progetto.

### **Art. 19 - Procedura negoziata sottosoglia**

1. La procedura negoziata sottosoglia è la procedura in cui Operatori economici, previamente individuati da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. sulla base delle indagini di mercato di cui all'art. 15 e consultati nel rispetto del criterio di rotazione, negoziano con essa le condizioni del Contratto.
2. L'approvvigionamento di lavori, servizi e forniture mediante la procedura di cui al comma 1 avviene previa consultazione di un numero di operatori economici, ove esistenti, determinato come segue:
  - a) almeno cinque Operatori economici per i servizi e le forniture di importo pari o superiore ad euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 14 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  - b) almeno cinque Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) e inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00), al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  - c) almeno dieci Operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e sino alla soglia di rilevanza comunitaria (come prevista dall'art. 14 del Codice dei Contratti), al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., può, per ragioni di concorrenza, determinare di invitare un numero maggiore di Operatori economici.
4. Gli Operatori invitati alla procedura negoziata devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice dei Contratti. Gli ulteriori requisiti (idoneità professionale, capacità economica finanziaria, capacità tecnica e professionale) sono stabiliti da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. in ragione della prestazione richiesta e secondo criteri di proporzionalità e non discriminazione.





5. Gli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata sono selezionati nei termini di cui all'art. 15. Se espressamente previsto nell'avviso di indagine esplorativa o, laddove non fosse possibile selezionare gli Operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. può procedere al sorteggio.
6. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. deve rendere tempestivamente noti, con adeguati strumenti di pubblicità, la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori economici in tal modo selezionati non vengano resi accessibili prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
7. Il confronto competitivo è di norma effettuato attraverso l'invio contemporaneo, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, di una lettera di invito oppure di un bando di gara con lettera accompagnatoria, volti a sollecitare un'offerta.
8. In rapporto alla natura e alle caratteristiche delle prestazioni da acquisire, le condizioni contrattuali sono specificate nei documenti di gara o sono indicate in un capitolato d'oneri alla medesima allegato.
9. La lettera di invito o il bando di gara, di norma, contiene:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
  - b) le eventuali opzioni, rinnovi e ipotesi di modifica e variazioni ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), e) e comma 2 del Codice dei Contratti. In tale circostanza, i requisiti sono determinati tenendo in considerazioni tali elementi;
  - c) gli eventuali requisiti di partecipazione richiesti e, di conseguenza, la richiesta all'Operatore economico di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei medesimi;
  - d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione e quindi la durata del Contratto;
  - f) l'indicazione ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice dei Contratti della possibilità di prorogare la durata del Contratto per il tempo necessario all'individuazione del nuovo Contraente. Tale proroga viene stabilita nella durata massima di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni iniziali;
  - g) il criterio di aggiudicazione prescelto;





- 
- h) la misura delle penali;
  - i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - j) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - k) il nominativo del Responsabile unico del progetto;
  - l) la volontà di avvalersi della facoltà di verifica di congruità dell'offerta prescindendo dal criterio di aggiudicazione;
  - m) lo schema di Contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
  - n) la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta;
  - o) l'obbligo per l'Offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
  - p) l'obbligo per il Concorrente di indicazione, se sussistenti, degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della manodopera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;
  - q) la possibilità o meno di subappaltare le prestazioni di appalto, indicando gli eventuali limiti percentuali;
  - r) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale.
10. Il termine per il ricevimento dell'offerta non può essere di norma inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo all'invio della lettera d'invito. In questo periodo tutti i documenti necessari per formulare l'offerta, compresi i progetti e tutti gli allegati tecnici agli stessi, sono posti in visione ed a disposizione degli Operatori economici (anche eventualmente mediante pubblicazione sul profilo informatico di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.).
11. L'Operatore economico non ha nulla a pretendere o chiedere nei confronti di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., se non ha inviato la propria offerta o la stessa è inidonea o è stata ricevuta dalla Società oltre il termine previsto.
12. In caso di ricevimento di idonea offerta, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., valuta la stessa e, se reputata congrua e conveniente, la sottopone all'ottenimento delle eventuali approvazioni, nulla osta o altri atti autorizzativi o concessori da parte degli enti competenti.
13. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. si riserva di non concludere il Contratto se l'offerta risulti non congrua e/o conveniente in relazione all'oggetto del contratto stesso.





14. La migliore offerta è selezionata in base ai criteri di cui all'art. 20.
15. Nel caso in cui, entro il termine dato, non pervenga alcuna offerta oppure nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta congrua, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. può affidare l'appalto in via diretta.

### **Art. 20 - Criteri di aggiudicazione**

1. La selezione della migliore offerta è effettuata secondo il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure sulla base del prezzo più basso, nei termini di seguito indicati.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice dei Contratti:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
  - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
  - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
  - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
  - e) gli affidamenti di appalto integrato;
  - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1. del Codice.





3. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., individua, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici, il criterio di aggiudicazione più adeguato in relazione alla procedura da avviare, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo e delle caratteristiche della stessa.
4. Il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere utilizzato per qualunque tipologia di affidamento.
5. Per gli affidamenti diretti, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., in rapporto alla tipologia di affidamento, può determinare di affidare secondo uno dei seguenti metodi:
  - a) se l'affidamento viene effettuato ad un Operatore economico, senza consultazione di altri Operatori, la Società valuta la congruità dell'offerta sulla base dei valori di mercato e sulla base di esperienze pregresse ed analoghe (acquisite anche mediante informazioni presso altre Stazioni appaltanti);
  - b) se l'affidamento viene effettuato previa acquisizione di più preventivi, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., può utilizzare: il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo mediante l'offerta economicamente più vantaggiosa; il criterio del prezzo più basso, senza esclusione automatica delle offerte anomale, e quindi affidando l'appalto all'Operatore economico che propone il ribasso (o rialzo se previsto) maggiore; il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte anomale come indicato al successivo comma.
6. Per gli affidamenti di cui all'art. 19 (procedura negoziata sotto soglia), Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., fermo restando quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, del Codice dei Contratti e al precedente comma 1, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procede all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
7. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo dell'art. 54 del Codice, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.





8. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 sarà abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
9. La scelta del criterio di aggiudicazione è indicata nella Determina a contrarre, indicando le motivazioni alla base di tale decisione.
10. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. uuu, del Codice all'esito dell'individuazione del migliore offerente può riservarsi di negoziare il contenuto dell'offerta, indicando tale eventualità negli atti di gara.

#### **Art. 21 - Anomalia dell'offerta**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 13, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., valuta l'anomalia e congruità dell'offerta per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 (quarantamila) euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Tale verifica non si rende necessario nel caso di affidamento diretto e nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.
2. In tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta si applica l'art. 110 del Codice dei contratti.

#### **Art. 22 - Commissione giudicatrice**

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è demandata ad una commissione giudicatrice.
2. La commissione è istituita e disciplinata dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.
3. La commissione è nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto pubblico.
4. I commissari possono essere selezionati anche tra i soggetti in pianta organica di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., da individuare nel rispetto del principio di rotazione, e dei criteri stabiliti dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.





5. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della commissione giudicatrice e la valutazione è, di norma, demandata ad un organo monocratico di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., con l'eventuale assistenza di due testimoni.
6. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata, le sedute di gara, siano esse svolte dall'organo monocratico di cui al comma 5 ovvero dalla commissione, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione delle gare svolte telematicamente (mercato elettronico) e ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.

## **TITOLO V - GARANZIE**

### **Art. 23 - Garanzie di esatto adempimento**

1. Ai sensi dell'art. 53 del Codice, per le procedure negoziate sotto soglia Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice dei Contratti, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, da indicare nella determina a contrarre o comunque negli atti di gara. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
2. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. richiede, ai fini dell'esatto adempimento delle prestazioni, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice dei Contratti. È facoltà della Società non richiedere tale garanzia nel caso di affidamenti diretti e nei casi previsti dal comma 14 dell'art. 117 medesimo.
3. Per le ulteriori garanzie in materia di lavori, servizi tecnici (ingegneria e architettura), si rinvia al Codice dei Contratti. È comunque facoltà di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. richiedere ai contraenti la consegna di idonee polizze di RCT e RCO in relazione alla natura delle prestazioni.





---

## **TITOLO VI - DELLA CONCLUSIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

### **Art. 24 - Conclusione e stipulazione del Contratto**

1. Il Contratto è concluso al momento della stipulazione dello stesso; prima di allora l'accordo non è formato ed ogni accettazione contrattuale rispetto alle offerte è condizionata alla effettiva stipulazione.
2. In caso di necessario parere, nulla osta, autorizzazione o controllo di un soggetto terzo alle parti, il Contratto è stipulato solo dopo aver ottenuto ogni atto necessario.
3. In caso di stipulazione dell'accordo prima dell'ottenimento di un atto necessario o di revoca di un atto già ottenuto, il Contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
4. Il Contratto è stipulato in forma scritta.
5. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità in forma scritta.
6. Nel caso di affidamento diretto e di procedura negoziata (sino ad euro 150.000,00 per i lavori e sino alla soglia di rilevanza comunitaria per i servizi e le forniture), la forma scritta può essere assolta anche mediante scambio di lettere commerciali, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri, ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, oppure mediante sottoscrizione per accettazione della Determina a contrarre (nel caso di affidamento diretto, come previsto all'art. 17, comma 3).
7. Ogni spesa necessaria per la conclusione, stipulazione, registrazione del contratto è a carico del Contraente.
8. Il Contraente si impegna a svolgere le attività necessarie richieste di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., anche prima della conclusione e stipulazione del Contratto, in quanto motivate da necessità ed urgenza. In caso di mancata stipulazione del Contratto, il Contraente ha diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate in seguito all'esecuzione d'urgenza.
9. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del Contratto.





## **Art. 25 - Subappalto**

1. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., può autorizzare, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti pubblici, il subappalto purché tale facoltà sia stata prevista espressamente nella decisione a contrarre anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia stata indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, salvo per specifiche ragioni, la Società ritenga che determinate attività debbano essere svolte dal Contraente direttamente.
2. L'Operatore economico, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice dei contratti pubblici.
4. Nel caso di affidamento diretto è sempre possibile vietare il subappalto. Nel caso di procedure negoziate tale divieto deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia all'art. 119 del Codice.

## **Art. 26 - Varianti e Modifiche**

1. Fermo il divieto di introdurre varianti per importi superiori al 50 per cento del valore del contratto iniziale, i contratti di appalto in corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità stabiliti dall'art. 120 del Codice dei contratti pubblici.
2. Le modifiche di cui al comma 1 debbono essere autorizzate dall'Organo Amministrativo.
3. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., può disporre, ove necessario, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che il Contraente ha l'obbligo di eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza potersi sottrarre alla loro esecuzione.
4. Negli atti di gara, Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. può indicare:
  - a) ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), eventuali clausole opzionali e/o di rinnovo precisando, in termini chiari, precisi ed inequivocabili, il contenuto delle stesse. Il





valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione;

- b) ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. e), il limite entro il quale è autorizzata ad apportare modifiche e varianti sostanziali (quindi anche estendendo e variando l'oggetto contrattuale) senza necessità di procedere ad indire una nuova gara di appalto. Il valore di tali modifiche è tenuto in considerazione ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione.
5. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., nel corso di esecuzione del Contratto, può apportare modifiche contrattuali nei termini di cui al comma 2 dell'art. 120, al fine di apportare migliorie al Contratto, nei limiti previsti dalla citata disposizione (10% dell'importo di contratto per servizi e forniture e 15% dell'importo di contratto per i lavori).
  6. Ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice, il Direttore dell'esecuzione (DEC) (oppure il RUP laddove non nominato), su mandato dell'Organo Amministrativo può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale. Tali modifiche di dettaglio sono contenute nel valore del 10% dell'importo di Contratto.

### **Art. 27 - Risoluzione del Contratto – Recesso**

1. La risoluzione del Contratto è disciplinata dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. inoltre, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il Contratto qualora le penali applicate per il ritardo superino il 10% del valore dell'intero appalto oppure una soglia inferiore predeterminata negli atti di gara qualora l'esecuzione abbia un termine essenziale e non differibile.
2. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di risolvere il Contratto in caso di gravi inadempienze da parte del Contraente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate "gravi inadempienze" le azioni e/o i comportamenti per i quali il Contraente:
  - a) si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal contratto, tali da compromettere, ad insindacabile giudizio della Società, la buona riuscita delle prestazioni e la loro ultimazione nei termini stabiliti;
  - b) non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali;
  - c) utilizzi subappaltatori non autorizzati;





- d) sospenda o ritardi in modo ingiustificato l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - e) si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate.
3. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. procede alla risoluzione di diritto del Contratto, altresì, qualora il Contraente perda uno dei requisiti generali ai sensi dell'art.94 del d.lgs. 36/2023 o perda i requisiti speciali di qualificazione.
  4. Ai fini del recesso si applica l'art. 123 del Codice dei Contratti.

### **Art. 28 - Adempimenti nei confronti dell'ANAC**

1. Nelle procedure di affidamento indette da Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., in applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) e, per gli affidamenti di importo pari o superiore alle soglie determinate dalla stessa ANAC, il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni tempo per tempo vigenti.
2. Il CIG deve essere riportato nella lettera di invito, bando di gara e in tutti gli atti contrattuali che ne conseguono.
3. Ove l'affidamento sia perfezionato direttamente attraverso l'accettazione della determina a contrarre o altro atto equipollente, il CIG dovrà essere riportato nella determina a contrarre o nell'atto equipollente.

### **Art. 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Tutti i documenti finanziari connessi agli affidamenti oggetto del presente Regolamento devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tale fine i fornitori hanno l'obbligo di comunicare a Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione ai contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto.
3. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. ha l'obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il "Codice Identificativo di Gara" (CIG).





---

## **TITOLO VII - DELLA PICCOLA CASSA**

### **Art. 30 - Piccola cassa**

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture di valore stimato inferiore o uguale a euro 500,00 (cinquecento/00) euro non sono, di norma, richieste la dimostrazione e la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione né altre formalità.
2. L'ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso buoni d'ordine sottoscritti dal Responsabile unico di progetto competente dai quali risulti il Contraente, l'oggetto e l'ammontare della spesa.
3. In ogni caso non sono consentite le acquisizioni per piccola cassa nelle seguenti ipotesi:
  - a) acquisto di beni e di servizi per i quali siano utilizzabili contratti in corso di validità con consegna prontamente disponibile;
  - b) acquisti di importo superiore al limite sopra fissato o elusivamente frazionati in lotti.
4. Rimangono salve le disposizioni del Regolamento del fondo economale.

## **TITOLO VIII - CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE**

### **Art. 31 - Transazione**

1. La transazione è consentita alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 212 del Codice dei contratti pubblici.
2. Per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento si applica l'accordo bonario, a norma degli artt. 210 e 211, del Codice dei contratti pubblici.

### **Art. 32 - Arbitrato**

1. Salva diversa esplicita volontà, non si applica l'art. 213 del Codice dei contratti pubblici.

## **TITOLO IX - NORME FINALI**

### **Art. 33 - Pubblicità**





1. Tutti gli atti delle procedure di affidamento disciplinate dal Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 20 del Codice dei contratti pubblici.
2. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A., al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, all'esito della procedura di cui all'art. 19 pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato e l'elenco dei soggetti invitati, motivando adeguatamente sulle scelte effettuate.
3. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. può prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
4. Il Regolamento è pubblicato sul Profilo del committente, sezione *Società Trasparente* sezione *Disposizioni Generali - Atti Generali*.

#### **Art. 34 - Clausola di flessibilità**

1. Le disposizioni del Regolamento non espressamente o implicitamente imperative sono derogabili con decisione dell'Organo Amministrativo di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento del Fondo Economale.

#### **Art. 35 - Aggiornamenti**

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni contenute nel Regolamento o sulle materie in esso disciplinate non necessita di recepimento da parte del Consiglio di amministrazione (o altro organo statutariamente competente), fatta salva l'ipotesi in cui l'attuazione dell'intervento normativo sia rimessa alla discrezionalità di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

#### **Art. 36 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.
2. Rimangono regolate dalle disposizioni precedenti impartite di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. tutte le procedure che hanno avuto avvio in data antecedente all'entrata in vigore del Regolamento.

#### **Art. 37 - Norma di chiusura**





1. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alle normative regionali in quanto applicabili a soggetti aventi le caratteristiche soggettive di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa nazionale, anche non contenuta nel Codice dei contratti, e regionale in materia di appalti e concessioni affidate da soggetti aventi le caratteristiche soggettive di Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A.

**L'Amministratore Unico**  
**(Michel Luboz)**  
*(documento firmato digitalmente)*

